



COMUNE DI BARZANÒ
Provincia di Lecco
Viale L. Manara 13
23891 BARZANÒ

COMUNE DI CREMELLA
Provincia di Lecco
Via Don Colombo, 1
23894 CREMELLA



SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N° 43 DEL 01/07/2025

OGGETTO:

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE IN VIA DEI MILLE ALL' ALTEZZA DEL N. CIVICO 84 - PER IL GIORNO MERCOLEDÌ 16.07.2025 , DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 17:00, PER POSIZIONAMENTO AUTO BETONIERA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

- **Preso atto** della richiesta pervenuta al protocollo del Comune di Barzanò (visto n. 8384 del 27.06.2025) e successiva integrazione (prot. n.8428 del 30.06.2025) da parte del Sig. Verga Samuele Umberto in qualità di Legale rappresentante dell'impresa EDILZIA VERGA S.r.l., con sede a Briosco (MB) in via delle Azalee n.6 CF 01530880135 e P.IVA: 00680230968;
- **Considerato che** nella citata richiesta si chiede l'emissione di ordinanza di divieto di transito veicolare in via dei Mille all'altezza del numero civico 84 per il giorno mercoledì 16.07.2025 dalle ore 08:00 alle ore 17:00 al fine di consentire il posizionamento di auto betoniera (come da segnaletica temporanea posta in loco);
- **Considerata** la necessità di effettuare i lavori di cui sopra in modo tale da garantire la sicurezza pubblica ed assicurare l'incolumità di persone e/o cose durante l'esecuzione dei lavori;
- **Visto** il Codice della Strada, (D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e s.m.i.)
- **Visto** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16/12/1992, n.495 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.;
- **Dato atto** che con decreto sindacale n.07 del 31.01.2025 è stato nominato il Responsabile del Servizio intercomunale di Polizia Locale;

ORDINA

PER IL GIORNO MERCOLEDÌ 16.07.2025, DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 17:00, L'ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE IN VIA DEI MILLE ALL'ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 84, al fine di consentire il posizionamento di un auto betoniera (come da segnaletica temporanea posta in loco).

Qualora ritenuto opportuno/necessario, nei tratti interessati dai lavori, dovrà essere interdetto anche il transito pedonale al fine di garantirne la sicurezza e l'incolumità.

DISPONE

che il sig. Verga Silvano, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa **EDILZIA VERGA S.r.l.** con sede a Briosco (MB) in via delle in via delle Azalee n.6 CF 01530880135 e P.IVA: 00680230968, provveda a:

1. Installare e mantenere efficiente per tutto il periodo dei lavori la segnaletica prescritta dal "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" approvato con D.M. 10.07.2002, nel rispetto

di quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n 495;

2. **Posizionare idonea segnaletica di cantiere lungo entrambi i sensi di marcia nei tratti interessati, in modo tale da segnalare opportunamente l'area interessata dai lavori, oltre ad assumere tutte le misure e le precauzioni atte ad evitare qualsiasi pericolo a persone e a cose** (comprese anche i soggetti autorizzati ad accedere all'area interessata);
3. **Publicizzare anticipatamente l'ordinanza ai residenti di Via dei Mille nel tratto compreso tra il civico numero 74 all'intersezione con via IV Novembre (panificio Motto compreso);**
4. **posizionare cartelli BEN VISIBILI di preavviso, avviso di cantiere e di chiusura di via dei Mille indicanti date, orari ed eventuali percorsi alternativi. In particolare dovranno essere posizionati cartelli di preavviso di "chiusura Via Dei Mille a 100 mt." all'intersezione di via dei Mille con Via Verdi e freccia deviazione per Lecco, e di chiusura in via Dei Mille all'int.ne con via Risorgimento;**
5. Nel caso i lavori siano sospesi, la strada dovrà essere libera da segnali, impedimenti e/o ingombri, fatti salvi quelli che indicano e segnalano la zona di cantiere;
6. Il manto stradale dovrà essere sempre tenuto in sicurezza dall'impresa esecutrice, che in caso di necessità, dovrà intervenire immediatamente;
7. Coprire la segnaletica in contrasto con quella richiesta dalla presente ordinanza nei periodi di tempo previsti;
8. Ripristinare la segnaletica originale al termine del periodo di efficacia della presente ordinanza;
9. Mettere in sicurezza, con oneri a proprio carico, l'area di cantiere, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
10. Effettuare il servizio di sorveglianza del cantiere e garantire l'efficienza della segnaletica per tutta la durata dei lavori;
11. **Consenti sempre il transito ai mezzi di soccorso;**
12. Assolvere, se dovuti, gli oneri relativi all'Occupazione del Suolo Pubblico ed essere in possesso della relativa autorizzazione;
13. I contravventori saranno puniti a norma del vigente Codice della Strada.
14. **L'Amministrazione Comunale è sollevata in ogni caso da responsabilità per danni a persone e/o a cose.**

La segnaletica temporanea viabilistica e di cantiere posta in loco deve essere posizionata chiara e leggibile anzitempo, in tempo utile, a carico dell'azienda esecutrice dei lavori. Il personale della Ditta incaricata deve garantire la fluidità e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale con l'impiego di apposito personale moviere munito di idonei indumenti rifrangenti. Eventuali ostacoli devono essere, oltre che messi in sicurezza, anche segnalati e resi visibili da apposite lanterne funzionanti anche durante il periodo serale/notturno. Eventuali buche dovranno essere coperte da adeguate ed idonee piastre di metallo.

In caso di condizioni meteo avverse tali da impedire l'esecuzione dei citati lavori, la presente ordinanza esplicherà i propri effetti anche in date successive previa comunicazione agli Uffici Comunali competenti e collocazione in tempo utile della relativa segnaletica provvisoria.

Dispone altresì la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line del Comune di Barzanò e la trasmissione della presente all'Ufficio Tecnico Comunale, alla Stazione dei Carabinieri di Cremella e all'AREU.

AVVERTE

- La presente ordinanza non sostituisce autorizzazione alla manomissione del fondo stradale.
- Che a norma dell'art.3, comma 4, della Legge 07/08/90, n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/71, n.1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni

dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

- Che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà, ove il fatto non costituisca reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada;

Che la Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di fare osservare la presente ordinanza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
BIANCHI LUCA

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.